

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Doc. CCXXII-bis  
n. 2**

## RELAZIONE

SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E  
VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

(Periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006)

*(Articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215)*

**Presentata dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  
(CALABRÒ)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2006**  
—————



**Premessa**

La legge 20 luglio 2004, n. 215 recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi” (di seguito “Legge”) prevede, all’art. 8, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – al pari dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza condotte ai sensi della normativa di cui trattasi.

Nel rispetto degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, il presente documento riferisce sull’attività svolta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM”) nel primo semestre dell’anno 2006 (1 gennaio/30giugno 2006) e costituisce la 3<sup>a</sup> Relazione semestrale in materia di conflitti di interessi.

## **1. La disciplina del conflitto di interessi**

Il periodo di riferimento della presente Relazione contempla l'attività condotta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( in seguito "AGCOM") nel semestre intercorrente tra la conclusione della XIV legislatura e l'inizio della XV (dal 28 aprile 2006), e cioè il lavoro svolto negli ultimi mesi di vigenza del Governo Berlusconi III e nei primi (circa) cinquanta giorni del Governo Prodi II. Per questa ragione, al fine di consentire una migliore contestualizzazione delle attività di seguito illustrate, riferite ad entrambi i Governi, si ritiene opportuno premettere alla presente Relazione una breve sintesi del quadro normativo di riferimento e dei criteri posti a base dell'attività svolta.

Per una più completa rendicontazione di tutte le attività condotte a seguito della entrata in vigore della Legge, si rimanda alla 1<sup>a</sup> ed alla 2<sup>a</sup> Relazione semestrale in materia di conflitti di interessi.

La legge 215/04 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004 ed entrata in vigore il 2 settembre 2004 - ha attribuito nuove competenze all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito "AGCM") ed all'AGCOM, consistenti nelle attività di vigilanza e controllo dell'osservanza dei divieti in tema di incompatibilità e di conflitto di interessi da parte dei titolari di cariche di governo.

Nei loro riguardi la legge prevede essenzialmente, da un lato una serie di incompatibilità, e dall'altro un divieto di agire in situazioni di conflitto di interessi.

Per quanto riguarda il primo profilo, il titolare di cariche di governo non può, in particolare, ricoprire uffici pubblici (salvo il mandato parlamentare o di amministratore di enti locali), nemmeno presso enti di diritto pubblico, anche economici; non può ricoprire cariche o svolgere funzioni né comunque esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; non può esercitare attività professionale o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo; non può infine esercitare alcun tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

Gli incarichi e le funzioni così individuate come incompatibili cessano (nel senso che ne è vietato l'espletamento) a partire dalla data del giuramento e comunque dalla data di effettiva assunzione dall'incarico di governo.

L'incompatibilità, che permane per tutta la durata dell'incarico, perdura poi ulteriormente, per dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, nei confronti di cariche in enti di diritto pubblico e in società con fini di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.

Il titolare di cariche di governo è quindi tenuto a rendere una dichiarazione (non limitata alle eventuali situazioni di incompatibilità, ma comprensiva anche delle attività patrimoniali detenute) entro trenta giorni dall'assunzione della carica all'AGCM.

Uguale dichiarazione va resa all'AGCOM quando la situazione di incompatibilità riguardi i settori delle comunicazioni (sonore e televisive), della multimedialità e dell'editoria oppure, quando i dati patrimoniali dell'interessato siano attinenti proprio a tali settori.

La legge prevede infine che nei casi di accertata inosservanza dei divieti in tema di incompatibilità debba essere promossa la rimozione o decadenza dalla carica o ufficio, o la sospensione del rapporto lavorativo (o dell'iscrizione nell'albo professionale) incompatibile con la carica governativa.

Per quanto riguarda il secondo profilo – quello del conflitto di interessi - il titolare di cariche di governo, essendo tenuto a dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici, deve astenersi dal porre in essere atti o partecipare a deliberazioni collegiali in una situazione di conflitto di interessi. Quest'ultima condizione ricorre, secondo l'art. 3 della legge, quando l'atto (o l'omissione di atto dovuto) a lui imputabile abbia una "incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio" dello stesso titolare, di un suo congiunto (coniuge o parenti entro il secondo grado) o dell'impresa controllata, con il concorso, peraltro, dell'ulteriore requisito di un "danno per l'interesse pubblico".

Tale aspetto rientra nella competenza dell'Autorità Antitrust, che è difatti chiamata ad esaminare gli effetti dell'azione dei titolari di cariche di governo, al fine di accertare l'eventuale radicarsi degli estremi, appena detti, della "incidenza patrimoniale specifica e preferenziale" e del "danno per l'interesse pubblico".

All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata affidata, invece, la competenza sulla fattispecie - in qualche modo un riverbero del conflitto di interessi - del c.d. sostegno privilegiato.

Nello specifico, le funzioni attribuite all'AGCOM, declinate dall'art. 7 della Legge, consistono nell'accertare che le imprese che agiscono nei settori del Sistema integrato delle comunicazioni di cui alla legge n. 112/04 (c.d. SIC)<sup>1</sup> e che fanno capo a titolare di cariche di governo<sup>2</sup>, coniugi e parenti entro il secondo grado, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

L'esercizio di tale funzione di accertamento prende le mosse dalla conduzione di preliminari attività di controllo che configurano un primo ambito di lavoro.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge, i titolari di carica di governo debbono adempiere a specifici obblighi di comunicazione all'AGCOM, nel rispetto di una precisa tempistica. L'obbligo di comunicazione si sostanzia nel dichiarare all'AGCOM, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1 della Legge che riguardano "i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica", e nel trasmettere, entro i sessanta giorni successivi al termine dei trenta giorni previsto per le comunicazioni di incompatibilità, "i dati relativi alle attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie" attinenti ai settori delle comunicazioni, ed inclusi i dati relativi alle attività detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Le dichiarazioni debbono essere rese anche dal coniuge

<sup>1</sup> Il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 261, ha apportato alcune modifiche alla legge che incidono sulle competenze demandate all'AGCOM. In particolare:

- il riferimento alle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 249/97 è stato sostituito con quello alle imprese che operano nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 112/04; tali imprese operano nei settori della stampa quotidiana e periodica, editoria anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni;
- alle ipotesi di violazione della leggi n. 223/90, n. 249/97 e n. 28/00 sono state aggiunte quelle della legge n. 112/04. Tale modifica consente all'AGCOM di valutare, tra i comportamenti vietati che possono configurare il conflitto di interessi, anche quelli che si sostanziano nella violazione dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, già contenuti nella legge n. 223/90 (art. 1, comma 2) ma in una disposizione abrogata esplicitamente dall'art. 28 della legge n. 112/04, rinvenibili nell'art. 3 della stessa legge 112/04 ed attualmente trasposti nell'art. 3 del d. lgs. n. 177/05 (Testo unico della radiotelevisione).

A seguito delle modifiche operate dal citato decreto-legge 233/04, la violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, dell'imparzialità e della lealtà dell'informazione – quest'ultimo principio introdotto dalla legge 112/04 – da parte delle imprese che operano nel SIC e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ove dia luogo al "sostegno privilegiato", può configurare il conflitto di interessi.

<sup>2</sup> La legge definisce come titolari di cariche di governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice-ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari di governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

e dai parenti entro il secondo grado. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della Legge, deve essere altresì comunicata all'AGCOM ogni successiva variazione dei dati patrimoniali "entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata". Su tali dati l'AGCOM svolge – prendendo a riferimento le informazioni contenute nelle banche dati del Registro Operatori Comunicazione (ROC) e del Registro delle imprese - ogni opportuna verifica finalizzata ad accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni pervenute, nonché l'eventuale omissione dell'invio delle dichiarazioni medesime.

Dalla data di prima applicazione della legge alla data del 30 giugno 2006, l'AGCOM ha acquisito dichiarazioni riguardanti i titolari di cariche di governo nei due governi della XIV legislatura, e cioè il Governo Berlusconi II (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005) e il Governo Berlusconi III (dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006). Nel periodo di riferimento della presente relazione era ancora in corso l'acquisizione delle dichiarazioni riguardanti i titolari di cariche di governo nel Governo Prodi II, attualmente in carica, insediatosi il 17 maggio 2006 (XV legislatura, dal 28 aprile 2006).

Per poter compiere l'attività di vigilanza appena descritta, l'AGCOM deve acquisire dati e informazioni riguardanti:

- la composizione dei nuclei familiari (coniugi e parenti entro il secondo grado) dei titolari di cariche di governo;
- le attività patrimoniali, riferite ai settori delle comunicazioni, dei titolari di cariche di governo e dei membri del nucleo familiare come sopra specificato;
- le imprese, attive nei settori del SIC, che editano testate e programmi radiotelevisivi e che fanno capo ai titolari di cariche di governo, coniugi e parenti entro il secondo grado, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi soggetti;
- le testate<sup>3</sup> edite e i programmi<sup>4</sup> trasmessi dalle suddette imprese.

Poiché le informazioni appena richiamate possono mutare nel tempo, l'AGCOM deve seguire e registrare ogni eventuale variazione dei dati già acquisiti.

L'individuazione concreta delle imprese di cui sopra è propedeutica alla conduzione di un secondo ambito di attività, e cioè il monitoraggio d'ufficio delle testate e dei programmi

<sup>3</sup> La testata, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, contraddistingue il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare ed è soggetta agli obblighi (registrazione al tribunale) previsti dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

<sup>4</sup> Come specificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del Testo unico della radiotelevisione, per "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" si intende l'insieme dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione pubblica, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo.

editi da tali imprese. Dal punto di vista operativo, le testate ed i programmi editi dalle imprese che fanno capo ai titolari di cariche di governo, coniugi e parenti entro il secondo grado, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi soggetti vanno a costituire il c.d. “paniere” delle imprese sottoposte alla vigilanza ed al controllo dell’AGCOM.

Come già indicato, il fine ultimo dell’attività di vigilanza è accertare che le citate imprese non forniscano al titolare di cariche di governo un vantaggio che la legge 215 ha definito “sostegno privilegiato”. Tale nuova figura di illecito costituisce una fattispecie complessa che si configura, vale ribadirlo, a seguito della violazione delle prescrizioni contenute nelle quattro “leggi parametro”), e cioè le leggi n. 223/90, n. 249/97, n. 28/00 e n. 112/04. Tratto peculiare della nuova fattispecie è quello di essere un illecito “proprio” delle imprese che fanno capo ai titolari di cariche di governo, ovvero ai coniugi o parenti entro il secondo grado. Poiché il legislatore ha costruito il nuovo illecito come fattispecie “aperta”, limitandosi ad indicarne i soli elementi costitutivi (la violazione di norme preesistenti e la condotta che integra un indebito vantaggio), l’AGCOM ne ha enucleato una definizione necessariamente ampia. Pertanto, in assenza di una casistica da assumere a riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Regolamento dell’Autorità in materia di conflitto interessi (delibera n. 417/04/CONS e successive modificazioni e integrazioni) , sostegno privilegiato viene ad essere qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di governo.

Il lavoro istruttorio, derivante dal configurarsi di un “sostegno privilegiato” come sopra definito, rappresenta il principale settore di attività posto in capo all’AGCOM dalle disposizioni in materia di conflitti di interessi.

## **2. L’attività di controllo**

Tra i diversi ambiti di attività in precedenza descritti, nel periodo di riferimento della presente Relazione ha acquisito rilievo il lavoro istruttorio scaturito dall’attività di controllo, condotta, sia su denuncia che d’ufficio, sulla base del monitoraggio dei programmi radiotelevisivi effettuato dall’AGCOM.

Di fronte alle straordinarie potenzialità di comunicazione di tali mezzi , infatti, il legislatore ha avvertito l’esigenza di porre a fondamento del sistema radiotelevisivo alcuni



principi generali, quali il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, che permeano di sé anche le leggi parametro poste a base della figura del "sostegno privilegiato". Il profilo del conflitto d'interessi si riverbera così, per quanto riguarda la competenza dell'AGCOM, nel citato "sostegno privilegiato" da parte delle imprese che operano nel SIC e che fanno capo al titolare di carica di Governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.

Si tratta di un aspetto fondamentale perchè il sostegno dei mezzi di comunicazione di massa può risultare decisivo per il successo dell'una o dell'altra formazione politica.

L'intervento dell'AGCOM nello scongiurare, reprimere, correggere sanzionare un uso del mezzo televisivo lesivo dei principi di pluralismo si è rivelato fondamentale nella passata "stagione elettorale".

L'Autorità ha dato applicazione alla legge sulla parità di accesso attraverso un complesso e articolato lavoro caratterizzato da:

1) la conduzione di un monitoraggio continuo, 24 ore su 24, delle trasmissioni televisive nazionali, che ha consentito la tempestività degli accertamenti e la prontezza delle susseguenti determinazioni;

2) la definizione di un reticolo regolamentare che si è rivelato capace di cogliere anche infrazioni ulteriori rispetto a quelle puntualmente previste dalle disposizioni delle leggi-parametro ( legge 6 agosto 1990, n. 223, legge 31 luglio 1997, n. 249, legge 22 febbraio 2000 sulla *par condicio*, legge 3 maggio 2004, n. 112, le cui disposizioni sono trasfuse nel d.lgs 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione);

3) la valenza precettiva diretta attribuita nei provvedimenti di questa Autorità anche ai principi di più ampio respiro sulla *par condicio* e sull'obiettività e adeguatezza dell'informazione desumibili dalle leggi n. 28/2000 e n. 112/2004;

4) l'applicazione di sanzioni rinvenibili nella legge istitutiva di questa Autorità (legge n. 249/1997), ad integrazione dell'inadeguatezza delle previsioni sanzionatorie contenute nelle leggi speciali;

L'azione regolamentare e provvedimentale dell'AGCOM, orientata a rendere immediati e precettivi i principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazioni contenuti dettati sia dalla legge sulla *par condicio* che dalle leggi di disciplina del sistema radiotelevisivo, ha avuto l'avallo della giustizia amministrativa

che ha respinto, in sede cautelare o di merito, i ricorsi proposti avverso le determinazioni assunte, riaffermando, a livello sistematico, il valore dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione insiti nel nostro sistema legislativo<sup>5</sup>.

Circa la specifica attività in materia di conflitti di interessi svolta nel periodo di riferimento della presente relazione si evidenzia quanto segue.

In data 27 dicembre 2005 è pervenuta all'Autorità una segnalazione a carico della testata giornalistica TG4 dell'emittente Retequattro edita dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., il cui controllo di ultima istanza risulta in capo all'allora Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella citata segnalazione si asseriva la presunta violazione della legge n. 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni, ed in particolare dell'articolo 7, comma 1, in materia di conflitto di interessi, in quanto, ad avviso degli esponenti, la testata giornalistica Tg4 violava sistematicamente il principio pluralistico posto a fondamento del sistema radiotelevisivo, nonché l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose. Si segnalavano, in particolare, i servizi relativi alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio trasmessi il 23 ed il 24 dicembre 2005 alle ore 19.00.

A seguito della denuncia, l'Autorità ha avviato un primo procedimento finalizzato ad accertare l'eventuale violazione della norma parametro, nella specie gli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che riproducono gli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

---

<sup>5</sup> Sentenze TAR Lazio n. 5038/06 del 22 giugno 2006 e n. 6832/06 dell'8 giugno 2006.

Dall'esame dei dati del monitoraggio<sup>6</sup> è risultata, con riferimento all'informazione relativa alla conferenza stampa di fine anno, una preponderante presenza del Presidente del Consiglio sia nell'edizione di prime time del Tg4 del 23 dicembre 2005, sia nella medesima edizione del 24 dicembre successivo, nonché nello "Speciale Tg4" in onda in pari data.

Alla luce di tali elementi, si è valutato necessario estendere la verifica dell'andamento della programmazione della testata TG4 (telegiornali e programmi di approfondimento informativo) ad un periodo significativamente più ampio, individuato negli ultimi due mesi dell'anno allora in corso (novembre-dicembre 2005). L'analisi condotta al riguardo ha fatto rilevare una violazione del principio pluralistico riscontrandosi sia la carenza di equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, sia il mancato rispetto della pari opportunità tra i soggetti politici.

Con la delibera della Commissione per i Servizi e i Prodotti n. 26/06/CSP dell'1 febbraio 2006 è stato conseguentemente accertato che l'emittente televisiva R.T.I S.p.A., nel periodo 1 novembre/31 dicembre 2005, non ha assicurato, nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo della testata TG4, i principi di parità, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto ha effettuato una ripartizione sproporzionata dei tempi riservati all'informazione politica.

L'attività d'ufficio in materia di conflitti di interessi è derivata, quale atto dovuto, dai provvedimenti in materia di pluralismo e di *par condicio*, assunti a carico delle emittenti Retequattro e Italia 1 per le violazioni delle leggi parametro n. 112/2004 e n.

---

<sup>6</sup> Il monitoraggio del pluralismo effettuato dall'AGCOM poggia su rilevazioni quantitative (c.d. "minutaggio"). In particolare, nel caso dei telegiornali si rilevano i seguenti tempi: *tempo di notizia*, *tempo di parola* e *tempo di antenna*; nel caso dei programmi c.d. di approfondimento informativo si computa il solo *tempo di parola*. Nello specifico:

- 1) il "tempo di notizia" indica il tempo dedicato dal giornalista all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto politico/istituzionale, intendendo per soggetto politico/istituzionale il singolo esponente e/o il partito/raggruppamento e l'istituzione;
- 2) il "tempo di parola" indica il tempo in cui un soggetto politico/istituzionale parla direttamente in voce; per "soggetto" si intende in questo caso esclusivamente il singolo esponente politico/istituzionale. La somma dei tempi di parola dei singoli esponenti va a costituire il tempo di parola complessivo di ciascun partito/raggruppamento e di ciascuna istituzione. Nei casi in cui l'istituzione è rappresentata da una singola persona, e cioè Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente del Senato, Presidente della Camera, il tempo di parola dell'istituzione corrisponde a quello della singola persona;
- 3) il "tempo di antenna" indica il tempo complessivamente dedicato ad un soggetto politico-istituzionale ed è dato dalla somma del "tempo di notizia" e del "tempo di parola" di quel soggetto.

n. 28/2000, occorse sia nel periodo immediatamente antecedente l'apertura della campagna elettorale che nel periodo elettorale vero e proprio <sup>7</sup>.

Infatti, in base al regolamento adottato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 215/04 (delibera 417/04/CONS e successive modificazioni), a seguito dell'accertamento di violazioni delle leggi parametro da parte di imprese operanti nel SIC e facenti capo a titolari di cariche di governo, è avviato d'ufficio il procedimento finalizzato alla verifica dell'eventuale sussistenza del sostegno privilegiato che l'impresa possa aver fornito al titolare stesso, procedimento che ricade nella competenza esclusiva del Consiglio dell'Autorità.

I procedimenti tesi all'accertamento del sostegno privilegiato – segnatamente quello avviato su denuncia e quello scaturito d'ufficio - si sono conclusi con le delibere n. 424/06/CONS e 425/06/CONS del 28 giugno 2006. Al riguardo l'Autorità ha ritenuto che la violazione della normativa sul pluralismo e sulla *par condicio* configuri *in re ipsa* anche l'infrazione del sostegno privilegiato di cui alla legge 215/04.

Come conseguenza, l'impresa è stata diffidata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della citata legge, a non riproporre per il futuro – ove ne ricorrano le condizioni – i comportamenti accertati.

Per l'ipotesi del conflitto d'interessi, infatti, la legge 215 non fissa sanzioni specifiche ma rimanda alle sanzioni poste a presidio delle quattro leggi parametro, con l'aumento previsto fino a un terzo. Inoltre, come primo provvedimento adottabile da parte dell'Autorità, la legge 215 prevede la diffida, atto che non si è mancato di emanare ma cui non ha potuto far seguito un provvedimento sanzionatorio in mancanza di susseguente inottemperanza alla diffida.

E' pur vero che il T.A.R. del Lazio ha ritenuto, con una sua recente decisione, che la sanzione pecuniaria possa applicarsi anche a presidio degli ordini emessi in materia di *par condicio* – cosa che l'Autorità ha puntualmente fatto -, ma la estendibilità anche sul versante del conflitto di interessi di una simile interpretazione “integrata” della

<sup>7</sup> Delibera 30/06/CSP del 6 febbraio 2006; delibera 36/06/CSP del 2 marzo 2006; delibera 49/06/CSP del 22 marzo 2006; delibera n. 50/06/CSP del 22 marzo 2006; delibera n. 70/06/CSP del 3 aprile 2006.

legislazione di settore non è stata ancora mai asseverata, e allo stato costituirebbe solo una malcelata ipotesi di studio.

Si deve, poi, considerare che non sempre tali sanzioni sono irrogabili in prima battuta, in quanto la prima misura normalmente adottabile – in materia di par condicio – è quella dell'ordine del ripristino della parità di accesso ai media. In tali casi – che rappresentano la normalità – la disciplina del conflitto di interessi sotto la forma del sostegno privilegiato, prevista dalla legge 215, rimane praticamente priva di conseguenze sanzionatorie.

Le decisioni assunte dall'Autorità con le delibera n. 424/06/CONS e 425/06/CONS sono state puntualmente trasmesse, secondo le previsioni dell'articolo 7, comma 4, della legge 215, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

### **3. Il nuovo Governo**

A seguito delle elezioni politiche del 9 e del 10 aprile c.a., in data 28 aprile 2006 ha avuto inizio la XV legislatura ed in data 17 maggio c.a. si è insediato un nuovo Governo (Governo Prodi II).

La costituzione di un nuovo governo incide profondamente sull'attività di controllo in materia di conflitto di interessi in quanto l'AGCOM deve provvedere ad effettuare ogni opportuna verifica delle dichiarazioni (di incompatibilità e patrimoniali) di cui all'art. 5 della Legge.

Poiché, come sopra riportato, l'attuale esecutivo si è insediato il 17 maggio, i nuovi titolari di carica di governo debbono, in base alla scansione temporale fissata dalla Legge, trasmettere all'AGCOM le previste dichiarazioni di incompatibilità entro il 16 giugno c.a., mentre il termine per la trasmissione dei dati patrimoniali viene a cadere il 14 agosto c.a. In tre casi, però, i termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'AGCOM vengono a scadere in date diverse, e cioè il 9 luglio (comunicazioni di incompatibilità), ed il 6 settembre c.a. (dati patrimoniali), in quanto le nomine sono avvenute successivamente, in data 9 giugno c.a..

Nella nuova compagine governativa i titolari di carica sono, in totale, centodue (102). Oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri, l'esecutivo è composto da due

vice-presidenti che ricoprono anche la carica di ministro; quattro sottosegretari alla presidenza del Consiglio; otto ministri senza portafoglio; 18 ministri con portafoglio di cui uno anche ministro senza portafoglio; dieci vice-ministri; sessantatre sottosegretari.

Alla data del 16 giugno u.s. - termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di incompatibilità di tutti i titolari di carica di governo esclusi gli ultimi tre designati - è pervenuta a questa Autorità la seguente documentazione, trasmessa da due titolari di cariche di governo:

- n. due schede anagrafiche (Modulo A);
- n. una dichiarazione di incompatibilità;
- n. una dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

Allo scadere del termine per la presentazione delle dichiarazioni l'AGCOM procederà alle verifiche sulla base delle banche dati in proprio possesso.

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò





